



Prefettura di Novara
Ufficio Territoriale del Governo

**CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23
MARZO 2026
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE**

Si richiamano le disposizioni sulla disciplina della propaganda elettorale contenuta nella Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 1, comma 400, lettera h) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, quindi da venerdì **20 febbraio 2026**, inizia la cosiddetta campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della Legge 212/56, sono vietati

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

1) AFFISSIONE DI MATERIALE DI PROPAGANDA ELETTORALE

È vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.

È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali di qualunque tipo, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Sono vietate le scritte murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni ed a maggior ragione su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del patrimonio artistico, archeologico e dell'arredo urbano nonché degli altri beni di valore.

Per quanto concerne i locali utilizzati dai partiti politici, si ricorda che è vietato esporre materiale di propaganda elettorale nei luoghi pubblici o esposti al pubblico.



Prefettura di Novara

Ufficio Territoriale del Governo

Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno sull'osservanza delle norme in materia. I Sindaci provvederanno a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti degli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale dell'affissione e del committente responsabile (L. 10.12.1993, n. 515 e ss.mm. e ii.).

Al riguardo si richiama l'attenzione delle Polizie Municipali sulla necessità di incrementare l'attività di vigilanza sul territorio, attuando con ogni tempestività i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, tenendo conto che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto-stampa, radio televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (precitata Legge 515/1993).

Le affissioni di propaganda elettorale negli spazi consentiti dovranno essere rispettate e rigorosamente preservate da distruzioni, lacerazioni e deturpazioni (art. 8 della L. 212/1956).

2) PROPAGANDA FONICA

È bene che l'uso degli altoparlanti sui veicoli in movimento avvenga in orari tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica. È escluso il transito dei veicoli annunciatori l'ora e il luogo dei comizi in prossimità delle strade e dei locali dove siano in corso altre riunioni elettorali.

È vietata la propaganda sonora esterna presso le sedi dei partiti.

La pubblicità fonica su mezzi mobili, cioè la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso in cui la propaganda medesima si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i Comuni stessi sono compresi. Le riunioni di propaganda elettorale organizzate senza oratore, ma avvalendosi di apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli, possono svolgersi solo con il veicolo fermo a condizione che non rechino disturbo ad altre analoghe riunioni di propaganda elettorale in corso.

3) PROPAGANDA LUMINOSA E FIGURATIVA

È vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico.

È ammessa, per contro, ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti



Prefettura di Novara

Ufficio Territoriale del Governo

richiesti dalle norme sulla circolazione stradale, a condizione di rispettare la mobilità del mezzo che potrà effettuare brevi fermate ma non soste prolungate.

Le sedi dei gruppi politici e dei comitati elettorali presenti nella campagna elettorale sono equiparate alle sedi dei partiti. È consentito affiggere manifesti di propaganda elettorale ma **solo all'interno di tali sedi** (costituisce violazione dell'art. 8, comma 3 della legge 212 del 1956 l'affissione di un manifesto in luogo pubblico: quindi, costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di conto, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale visibile all'esterno).

4) STRISCIONI E VOLANTINI

È vietata la collocazione di striscioni di propaganda, nonché il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

È buona prassi preavvisare le Forze dell'Ordine circa l'attività di volantinaggio perché sia valutata un'adeguata predisposizione dell'eventuale servizio di ordine pubblico.

È vietata la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.

5) COMIZI ELETTORALI

Le riunioni elettorali possono aver luogo dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni (**venerdì 20 febbraio 2026**).

Al fine di favorire il sereno svolgimento della competizione elettorale, come da prassi consolidata, si segnalano le seguenti modalità:

- allo scopo di evitare eventuali concomitanze, i partiti comunicano preventivamente ai Sindaci dei Comuni interessati le piazze e le ore in cui intendono svolgere i comizi;
- i Sindaci, d'intesa con i rappresentanti delle forze politiche interessate, determineranno settimanalmente il calendario di massima dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle principali piazze;
- sarà cura dei Sindaci comunicare il calendario dei comizi alla Questura ovvero ai Comandi di Stazione dei Carabinieri competenti per territorio;
- è opportuno prevedere adeguati intervalli tra i comizi, per consentire un totale sgombero delle località interessate e l'avvicendamento delle persone. Qualora si tratti di comizi per i quali si preveda una partecipazione massiccia, il Comune, prima di concedere la piazza a un altro partito, sentito il rappresentante di quello interessato, prenderà le opportune intese con gli organi locali di Polizia per la predisposizione dei servizi necessari anche al fine di stabilire l'orario di inizio dei successivi comizi;



Prefettura di Novara
Ufficio Territoriale del Governo

- si valuterà l'opportunità di organizzare i comizi di appartenenti a diverse tendenze politiche in modo che non si tengano in località tra loro vicine e con i medesimi orari.

I festival e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che possono svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale e, pertanto, lo svolgimento delle citate manifestazioni è sottoposto alla disciplina di cui alle leggi n. 212/56 e n. 130/75.

Gli Enti Locali potranno valutare e condividere con i soggetti interessati se e come limitare e/o disciplinare lo svolgimento di comizi e manifestazioni in prossimità di cimiteri, di scuole durante l'orario dell'attività scolastica, convitti, caserme o altre convivenze, ospedali e case di cura, nonché in prossimità di incroci stradali e nei luoghi di più intenso traffico cittadino ovvero in vie o piazze di particolare importanza per la circolazione stradale.

I comizi nelle adiacenze di pubblici mercati e grandi strutture di vendita saranno effettuati sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

È buona prassi che nelle piazze in cui esistono luoghi di culto religioso o sedi di partito, i palchi degli oratori siano opportunamente sistemati sempre al lato opposto dell'ingresso degli edifici di culto o delle sedi stesse.

Per le riunioni in locali di pubblico spettacolo, che dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità (fermo restando gli obblighi dei gestori di tali esercizi nei confronti del Comune), nonché per i comizi ritenuti più importanti in virtù della personalità dell'oratore, della località prescelta e del prevedibile afflusso di pubblico, è utile che ciascun partito dia notizia al Questore e ai Comandi di Stazione dei Carabinieri competenti per territorio, al fine di consentire la predisposizione dei necessari servizi di ordine pubblico.

Le mostre fotografiche, le proiezioni di propaganda elettorale ed i banchetti costituenti anch'essi propaganda elettorale, possono essere considerati alla stregua dei comizi e, pertanto, i partiti politici vorranno effettuare la segnalazione preventiva ai Comuni, secondo le modalità indicate per i comizi.

I partiti politici si impegnino a non organizzare e non consentire l'uso dei propri simboli in manifestazioni culturali o ludico sportive o sociali che potrebbero avere scopo di propaganda elettorale.



Prefettura di Novara

Ufficio Territoriale del Governo

6) INSTALLAZIONE DI STRUTTURE FISSE (c. d. *GAZEBO*)

L'utilizzazione di strutture fisse (c.d. *gazebo*) a fini di propaganda elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o di altro materiale di propaganda.

Tali strutture, tuttavia, stante il divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico, sia all'interno che all'esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche; tuttavia, si richiama quanto rappresentato con circolare del Ministero dell'Interno n. 48 del 21 marzo 2006, relativamente al fatto che le bandiere dei partiti e movimenti politici non sono riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servono esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.

7) PROPAGANDA RADIOTELEVISIVA

Le emittenti radiotelevisive che intendono diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate dalla Legge 22.2.2000, n. 28 pubblicata sulla G.U. S.g. n. 43 del 22.2.2000 recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*"

Si richiama l'attenzione sull'art. 3, comma 2 della L. 515/93 che prevede che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbano indicare il nome del committente responsabile.

8) PROPAGANDA SU STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Gli editori di quotidiani e periodici che dal quarantacinquesimo e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni intendono diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della legge 22.2.2000, n. 28, messaggi politici elettorali devono attenersi alle disposizioni contenute nei citati provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



Prefettura di Novara
Ufficio Territoriale del Governo

9) ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'art. 9, comma 1 della Legge 22.2.2000, n. 28, dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 della L. 515/93, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

L'espressione "pubbliche amministrazioni" vanno intese in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche.

10) DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

E' utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

I Sindaci e le Forze dell'Ordine dovranno osservare la più scrupolosa e attenta vigilanza in materia ed adottare, con la massima tempestività, i provvedimenti di competenza, compresa la denuncia degli eventuali responsabili.

Nei quindici giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 7 marzo 2026**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.



Prefettura di Novara
Ufficio Territoriale del Governo

11) INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione e quindi da **sabato 21 marzo a lunedì 23 marzo 2026**, sono vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti;
- ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.